

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Spett.le

Carrara, 10 gennaio 2018

DL/

SOMMARIO	
1	Indagini finanziarie: movimenti di conto corrente
2	Società a responsabilità limitata: controllo legale dei conti
3	

Tutte le circolari – a partire dal 2006 - sono visibili nel nostro sito

- 1 -

INDAGINI FINANZIARIE: MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Della materia s' è già occupata la Circol. 2 dicembre 2013 di Sofim (reperibile nel nostro sito), che così conclusivamente si esprimeva:

"...E bisogna quindi raccomandare che ogni socio di società, ogni coniuge o figlio maggiorenne di una partita iva, ogni partecipante ad un' impresa familiare, ogni persona che con un' impresa (rectius: con il titolare o un suo socio) intrattiene un qualche rapporto personale (la domiciliazione della corrispondenza, il deposito di cose, il cambio di un assegno, ecc.) riveda tutta la sua posizione bancaria perché sia pure in teoria (ma anche il caso segnalato era teorico) potrebbe sempre essere coinvolto in qualche ispezione e causare danno all' amico. Se poi la persona ha essa stessa una partita iva, il problema potrebbe diventare ancora più complesso e pernicioso. Perfino drammatico, se vi sono in ballo numeri d' un certo rilievo. Sarà inoltre bene che ciascuno tenga comunque traccia di ogni operazione eseguita nei propri conti correnti personali, conservi la relativa documentazione bancaria (per non dover poi fare ricerche lunghe e costose), annoti diligentemente sulle matrici i beneficiari degli assegni e la causale, annoti in appositi schemi la destinazione dei fondi prelevati in contanti e dei relativi giustificativi, avendo poi cura di escludere movimenti possibilmente "sospetti": il prestito ad un parente con partita iva o socio di società/cooperative/associazioni, l' anticipazione ancorché occasionale di spese, la beneficenza senza formali ricevute, il regalo natalizio importante per coniuge e/o nipotini, l' aiuto economico ai genitori anziani o ai figli sposati (specie se titolari di partita iva o soci come sopra), il versamento in banca di risparmi accumulati in casa, ecc. ...".

Ora un particolare caso (Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2017) ripropone il problema in tutta la sua gravità. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza 5078/3/2017) ha infatti condannato una contribuente che, dovendo giustificare all' Agenzia delle Entrate alcuni rilevanti versamenti nel proprio conto corrente, aveva esibito una scrittura privata di vendita di preziosi, accompagnata peraltro da una loro certificazione gemmologica. E' stata poi riconosciuta – riferisce il giornale - *"la coincidenza tra la tempistica dei pagamenti (si suppone: accertati presso l' acquirente, n.d.r.) e gli incassi risultanti dagli estratti conto"* (sottoposti a verifica).

Per la Commissione tutti questi elementi non sono stati sufficienti. Occorreva semmai, così essa ha sentenziato, la “data certa” sulla richiamata scrittura privata. E questo perché, come spiega l’ articolo del Sole, l’ operazione risultava comunque *inattendibile* a causa della mancanza di garanzie a supporto dell’ operazione.

A dir la verità la sentenza non sembra affatto brillare per nettezza: se la giustificazione dei cospicui versamenti era “falsa” o “non credibile”, questa in effetti doveva essere la motivazione del rigetto. Invece si è data la “colpa” all’ assenza di “data certa” sulla scrittura privata. Eppure, esplicitamente ammessa, era accertata la corrispondenza tra i pagamenti dell’ acquirente e gli incassi della contribuente indagata. E nel contempo – derogando ad una prassi assai comune quando esse sono a sfavore del contribuente – si sono trascurate le dichiarazioni dell’ acquirente e del perito asseveratore.

A fare giustizia ci penseranno presumibilmente i successivi gradi di giudizio. Ma resta il fatto che ora s’ è creato un precedente che peserà in tanti altri processi, ed a poco vale perciò quanto la Circol. 2 dicembre 2013 tentò prudentemente di spiegare. Perfino in quel commento cauto e timorato era sfuggito che il primo dei pensieri d’ ogni cittadino ammodo, nel suo agire quotidiano, deve essere: procurarsi un documento per ogni operazione (anche tra privati) e prenderne la *data certa* (la si ottiene – ai sensi dell’ art. 2704 c.c. - mediante registrazione del documento all’ Agenzia delle Entrate, o per riproduzione della scrittura stessa in atti pubblici, o con la morte di chi l’ ha sottoscritta; oppure, più semplicemente, mediante certificazione notarile).

Provate quindi a ripensare sotto quest’ ottica alla movimentazione dei Vostri conti correnti privati. Potreste così scoprire che, all’ atto pratico, la Vostra buona fede non è l’ arma vincente che credevate.

- 2 -

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Con la L. 155 del 19 ottobre 2017 il Parlamento ha conferito al Governo la delega per emanare norme più rigorose in materia di controllo dei conti presso le società a responsabilità limitata. In particolare – questo il succo della delega - dovranno dotarsi di un organo di controllo interno le srl che per due esercizi consecutivi superano (in ciascun anno) almeno uno di questi valori:

- a) attivo di bilancio superiore a 2milioni di euro ⁽¹⁾;
- b) ricavi delle vendite per più di 2milioni di euro ⁽²⁾;
- c) almeno 10 dipendenti ⁽³⁾.

I numeri sono talmente *bassi* per i parametri sub a) e b) da coinvolgere – riferisce Il Sole 24 Ore dell’ 8 novembre 2017 – ben 175mila società. Anzi, siccome la questione si ricollega al più vasto problema delle crisi d’ impresa, sono già previsti opportuni deterrenti per i riottosi: se non si provvede direttamente, la nomina dell’ organo di controllo “saltato”

¹ Basta spesso il valore di un immobile strumentale e/o del “magazzino”, per non parlare dei crediti commerciali o fiscali (il credito iva, per esempio).

² Non è l’ ammontare delle sole vendite materialmente fatturate. Contano anche i ricavi realizzati “per competenza” (ad es. ddt emessi in dicembre ma poi fatturati a gennaio; servizi completati in un anno e fatturati al momento del pagamento, l’ anno dopo).

³ Conta il numero medio nell’ anno.

sarà decisa dal Tribunale su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese (leggi: Camera di Commercio) oppure su istanza di un qualsiasi soggetto interessato (vengono subito in mente soci diligenti o di minoranza, ed amministratori: ma non si possono escludere a priori, essendo latamente “interessati”, un creditore aggressivo, o un dipendente scontento, e perfino un sindacato di lavoratori, o una banca esposta).

Vedremo come il Governo (prevedibilmente quello che uscirà dalle urne di marzo prossimo) regolamenterà in dettaglio la materia. Ma avrebbe torto chi ora reputasse che i nuovi obblighi si risolvono in un inutile aggravio di spesa. Un Organo di Controllo scrupoloso e lungimirante può invece costituire un aiuto non da poco per l'impresa, un termometro che misura le criticità, che indirizza le decisioni aziendali al rispetto delle regole legali e contabili, che – se collaborativo e non invasivo - aggiunge il proprio punto di vista a quello del Professionista di fiducia. Una sorta di Grillo Parlante che Pinocchio – senza esserne sottomesso - farebbe bene ad ascoltare.

Ciò che forse manca ancora nel reticolo delle disposizioni anticrisi è la fissazione di precisi indicatori numerici dello stato di allarme (per dire: rapporto capitale proprio/volume d'affari, oppure rapporto capitale proprio/indebitamento, e così via), al superamento dei quali (o in vista del loro superamento) la società avrebbe l'oggettiva conoscenza di sue specifiche difficoltà. Eppure si tratta di una soluzione già in uso, da tempo e senza che si registrino dubbi sulla sua validità, presso banche, assicurazioni e perfino società sportive.

Al momento non vi è nulla da fare. Solo prepararsi, se la Vostra società ha già superato i numeri sub a), b) o c). Si prenderanno decisioni quando il Governo avrà stabilito le regole di dettaglio.

* * * *

Restiamo naturalmente a disposizione ed intanto inviamo i migliori saluti.

Donnini & Associati